

Sequestro conservativo di beni conferiti in un trust revocato ex art. 2901 cod. civ. (Trib. Venezia, 15 maggio 2023)

Francesca Romana Lupoi

Presentazione

Cita come: Francesca Romana Lupoi, *Sequestro conservativo di beni conferiti in un trust revocato ex art. 2901 cod. civ. (Trib. Venezia, 15 maggio 2023)*, in *Trusts*, 2023, 857.

DOI: 10.35948/1590-5586/2023.410

© 2023 Servizi per il Trust srl - Tutti i diritti riservati

Massima

La società la quale intenda domandare il sequestro conservativo dei beni che la Presidentessa del CdA della s.p.a., convenuta in giudizio dal fallimento per *mala gestio*, ha conferito in un trust, dichiarato inefficace ex art. 2901 cod. civ., con sentenza passata in giudicato, deve proporre istanza di sequestro non solo avverso la disponente ma anche nei confronti del trustee, essendo quest'ultimo rimasto proprietario dei beni pur a fronte del vittorioso esperimento dell'azione revocatoria.

Sommario: § 1. Introduzione - § 2. Presentazione dei fatti - § 3. Conclusioni

§ 1. Introduzione

Il presente contributo ha ad oggetto l'esame dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Venezia, sezione imprese, [15 maggio 2023](#), in un procedimento cautelare promosso dalla società assuntrice del concordato fallimentare della Melegatti S.p.A. che intendeva vedersi garantire la sua richiesta risarcitoria per il non corretto operato della (già) Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'azienda medesima.

§ 2. Presentazione dei fatti

Il giudizio di merito instaurato dal Fallimento.

Il Fallimento della Melegatti S.p.A. instaurava, nell'anno 2020, una azione risarcitoria contro la signora E. P., che aveva ricoperto il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'azienda, contestandole una serie di condotte di *mala gestio* che avrebbero contribuito al dissesto finanziario dell'azienda.

L'azione revocatoria del Fallimento.

Per garantire la propria pretesa risarcitoria il Fallimento proponeva, innanzi al Tribunale di Verona, un'azione revocatoria avverso gli atti di conferimento da parte della signora E.

P. in un trust, dalla stessa istituito nel 2018, in cui aveva fatto confluire pressoché tutto il suo patrimonio personale, rappresentato da investimenti finanziari e da quattro beni immobili. Il Tribunale accoglieva l'azione revocatoria dichiarando l'inefficacia degli atti dispositivi compiuti dalla disponente E. P. nel trust in quanto diretti a realizzare la sola finalità di protezione del suo patrimonio personale dalle azioni dei suoi creditori (che non si limitavano solo alla Melegatti).

La richiesta di sequestro conservativo da parte del Fallimento.

Il Tribunale di Verona, con decreto *inaudita altera parte*, confermato con successiva ordinanza, concedeva il sequestro conservativo esclusivamente sui beni mobili del trust, quindi sugli investimenti finanziari, negando invece la estensione del provvedimento cautelare anche alla parte del fondo in trust composta dai beni immobili. La ragione di tale diniego si fondava sulla considerazione che comunque i beni immobili erano tutelati dalla trascrizione della domanda dell'azione revocatoria.

Il sequestro veniva quindi eseguito esclusivamente sulle disponibilità finanziarie del trust investite presso un Istituto di credito.

L'intervento della società ricorrente.

La società ricorrente nel procedimento in esame era assuntrice del concordato fallimentare della Melegatti, nel frattempo omologato dal Tribunale di Verona.

Ciò posto, essa si costituiva in giudizio tanto nella causa d'appello avente ad oggetto l'impugnazione da parte della signora E. P. della sentenza del Tribunale di Verona, che aveva accolto l'azione revocatoria, quanto nel giudizio di merito sulla azione di responsabilità.

La Corte d'appello di Venezia, alla fine dell'anno 2022, confermava la sentenza di primo grado pronunciata dal Tribunale di Verona e pertanto accoglieva la domanda revocatoria con sentenza, poi passata in giudicato.

Nel frattempo che si svolgevano i due giudizi, il trustee – con il consenso del Fallimento e di altro creditore che aveva agito in revocatoria – aveva venduto due dei quattro immobili ed aveva vincolato il prezzo ricavato all'esito dell'azione di responsabilità e dell'azione revocatoria, in un conto dedicato del Notaio che aveva proceduto alle vendite dei due immobili.

La richiesta del sequestro conservativo da parte della società ricorrente.

La società ricorrente instaurava, innanzi al Tribunale di Venezia, la causa, oggetto dell'esame odierno, avente ad oggetto la domanda di sequestro conservativo su tutti i beni, mobili ed immobili, e sui crediti della signora E. P. fino alla concorrenza del credito risarcitorio. La difesa della società riteneva sussistere tanto il *fumus boni iuris* in considerazione degli atti di *mala gestio* indicati nel ricorso e di cui anche alla causa di

merito sul risarcimento dei danni, quanto il *periculum in mora*, tenendo conto degli altri creditori della signora E. P., peraltro già muniti di titoli esecutivi e quindi prossimi, verosimilmente, a farli valere, oltre alla circostanza che la signora E. P. aveva tentato di compiere atti distrattivi del suo patrimonio.

Nella sostanza i giudici riconoscono, sul piano astratto, un interesse della ricorrente alla richiesta dell'adozione del provvedimento cautelare su tutti i beni personali della signora E. P. e su quelli del trust non colpiti dal precedente sequestro sul fondo in trust richiesto dal Fallimento (due beni immobili, perché gli altri due erano stati alienati ma il prezzo ricavato era stato vincolato). Tuttavia affermano che nessuno degli addebiti mossi alla signora E. P., alla luce degli elementi probatori emersi, erano così evidentemente fondati da far loro ritenere la sussistenza del requisito fondamentale del *fumus boni iuris*.

Ed infatti essi sottolineavano come, nel giudizio di merito, era stata disposta una CTU diretta a valutare sia l'*an* che il *quantum* della pretesa creditoria della società e rinviavano pertanto alla decisione dei giudici di merito, successiva all'esperimento della CTU.

Tuttavia un interessante passaggio si può cogliere nella ordinanza del Tribunale di Venezia con riferimento agli effetti del vittorioso esperimento, dinanzi al Tribunale di Verona, dell'azione revocatoria ottenuta dal Fallimento, poi fatto proprio dalla società assuntrice.

La richiesta di sequestro innanzi al Tribunale di Venezia, era stata diretta solo verso la signora E. P. e non (anche) contro il trust sulla base della considerazione che la vittoriosa azione revocatoria, innanzi il Tribunale di Verona, aveva reso inefficaci i trasferimenti dei beni nel trust nei confronti del creditore precedente.

Ed invero alla inefficacia relativa, conseguente all'esperimento dell'azione revocatoria, non consegue l'automatico passaggio dei beni colpiti dall'azione nel patrimonio del debitore, ma la legittimità di promuovere, verso i terzi, le azioni esecutive o conservative sui beni oggetto dell'atto impugnato. Tale affermazione dei giudici di Venezia è confermata da costante giurisprudenza in quanto corretta applicazione del principio di cui all'[art. 2902 cod. civ.](#) circa gli effetti dell'azione revocatoria. Quindi gli atti dispositivi dei beni conferiti nel trust, sebbene colpiti dall'azione revocatoria vittoriosa, erano ancora nella disponibilità del trustee, quale proprietario.¹

Pertanto, ad avviso dei giudici del Tribunale veneto, il trustee del trust era litisconsorte della signora E. P. nel giudizio instaurato dalla società ricorrente di sequestro conservativo su tutti i beni e crediti della signora E. P. (e del trust) e, ex [art. 102 cod. proc. civ.](#), andava integrato il contraddittorio verso lo stesso trustee.

Tuttavia, nella fattispecie concreta, il Tribunale ha ritenuto di prescindere dalla anzidetta integrazione del contraddittorio in ragione del fatto che, non ravvisando sufficiente

prova del requisito del *fumus boni iuris*, anche all'esito della integrazione del contraddittorio, la richiesta di sequestro sarebbe stata comunque rigettata.

§ 3. Conclusioni

La vicenda è assai complessa in punto di fatto, ma le conclusioni del Tribunale di Venezia, rese nell'ultima azione intrapresa dalla società assuntrice del Fallimento Melegatti avverso l'operato della (già) Presidente del CdA, devono essere condivise tanto sul punto di diritto della integrazione del contraddittorio verso il trustee del trust quanto sulla valutazione del caso concreto circa la non necessarietà della integrazione, perché la eventuale integrazione del contraddittorio - nel sommario giudizio cautelare - non avrebbe potuto modificare la valutazione negativa dell'organo giudicante circa la infondatezza della richiesta di sequestro.

Note

1. Si veda Cass. civ., sez. III, [15 febbraio 2011, n. 3676](#), in *Mass. Foro It.*, 2011, 115; Cass. civ., sez. II, 14 giugno 2007, n. 13972, in *Giust. civ. Mass.*, 2007, 6; Cass. civ., sez. III, 30 luglio 2004, n. 14625, in *Giust. civ.*, 2005, I, 109.